ATTUAZIONE DELLA LEGGE 7 MARZO 2003, N. 38, IN MATERIA DI PESCA MARITTIMA

Art. 6

Tutela di esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima

Fermo restando il divieto comunitario di sbarco, trasporto, trasbordo e commercializzazione di esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima prevista dai regolamenti comunitari, non e' sanzionabile la cattura accidentale o accessoria di tali esemplari, realizzata con attrezzi conformi alle norme comunitarie e autorizzati dalla licenza di pesca. La commercializzazione di cui al comma 1 e' sanzionata con la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni.

Versione in vigore dal 8 luglio 2004, non più in vigore dal 9 aprile 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima
Estremi	Decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 2004

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-153-2004/art-6-tutela-di-esemplari-di-specie-ittiche-al-di-sotto-della-taglia-minima/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it